



IL DIRETTORE

Alla Cortese Attenzione

Sen. Stefano Collina
Presidente 12° Commissione Permanente
Igiene e Sanità
Senato della Repubblica

On.le Marialuca Lorefice
Presidente XII Commissione Permanente
Affari Sociali
Camera dei Deputati

Torino, 3 marzo 2020

Gentilissimi,

come da Vostre indicazioni, nell'impossibilità di effettuare le necessarie audizioni da voi prospettate, si trasmette di seguito il **contributo ANFIA che riporta la posizione della filiera dell'automotive sull' Atto Governo n. 157 - Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM.**

Premesse.

Lo **schema di Decreto Legislativo** recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM e 2003/122/EURATOM e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n.117, è stato **approvato dal Consiglio dei Ministri** lo scorso **29 gennaio** e **trasmesso alle Competenti Commissioni parlamentari** ai fini dell'espressione del loro parere.

Lo schema di decreto in questione **introduce elementi di novità** rispetto all'attuale normativa nazionale che regola la sorveglianza radiometrica.

Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica

IL DIRETTORE

Infatti, rispetto al Decreto Legislativo 23/2009, attuativo della Direttiva del Consiglio 2006/117/Euratom (relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito) che modificando il d.lgs. 230/1995 **Attuativo delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili**, aveva esteso a partire dal 7 aprile 2010 (v. la nota Prot. 46672/RU del 6 aprile 2010 dell’Agenzia delle Dogane) ai prodotti semilavorati metallici importati dai paesi extra UE l’obbligo di sorveglianza radiometrica da effettuare in dogana, obbligo in precedenza previsto solo con riferimento ai “rottami” o altri materiali metallici di risulta, lo schema di decreto legislativo in oggetto prevede:

- **un ulteriore secondo controllo presso gli stabilimenti/depositi sia in entrata che allo scarico merce, rispetto a quello già previsto in dogana:**
- **l’ampliamento delle voci doganali soggette a controllo** rispetto a quelle di cui all’elenco introdotto dall’art. 2 comma 1 del decreto leg.vo n. 100/2011 di modifica del decreto leg.vo n. 23/2009 ritenuto infatti transitorio, **che passa dalle attuali 520 a circa 2000.**

Considerazioni

Si tenga presente che:

- **l’Italia è l’unico Paese dell’Unione Europea** ad aver recepito le direttive EURATOM introducendo – per i semilavorati metallici - **misure di protezione in importazione da paesi extra-UE così stringenti**. Infatti, negli altri Paesi Membri, per le stesse merci non sono previsti equivalenti livelli di protezione in quanto manca una regolamentazione analoga a quella prevista dall’attuale normativa italiana e dal nuovo schema di decreto all’esame;

IL DIRETTORE

- un doppio controllo sarebbe ingiustificato in termini di maggiore tutela della salute e sicurezza sia sul lavoro che per l'intera collettività. Infatti, nel corso degli anni da quando è in vigore l'attuale normativa di recepimento della Direttiva Euratom, la **sorveglianza radiometrica sui prodotti "semilavorati metallici"**, la cui destinazione è principalmente per il **settore Automotive, non ha mai dato riscontri positivi**;
- il "doppio controllo" come d'altronde l'obbligo di effettuarne solo uno al superamento del varco doganale, sembra privo di proporzionalità tra interessi da tutelare (ambiente e salute) e misure adottate. Un approccio precauzionale non dovrebbe, *de facto*, bloccare o rendere meno competitivo un settore economico; si tratterebbe di un danno arrecato alla filiera automotive italiana a vantaggio di quelle degli altri Stati membri.
- il nuovo elenco delle voci doganali rientrante nel presente schema di decreto, come l'elenco di codici attualmente in vigore previsto dal Decreto Legislativo n. 100/2011, presenta delle incongruenze di applicazione. Infatti, sia l'elenco in vigore che il nuovo, contengono **voci doganali NC** (nomenclatura combinata) riferibili a componenti industriali e meccanici importati per essere utilizzati nell'industria dell'assemblaggio ovvero per essere commercializzati come tali. Tali prodotti **non presentano le caratteristiche proprie di un semilavorato** (che necessita di ulteriori fasi di affinaggio prima di essere destinato all'utilizzo che gli è proprio) e quindi **sono definibili a tutti gli effetti come prodotti finiti**.
- l'introduzione di un secondo controllo presso lo stabilimento/deposito impone la **necessità di ricorrere alla figura dell' "Esperto Qualificato"** comportando di fatto un **aggravio di costi diretti e indiretti** derivanti dall'uso di competenze esterne e dai tempi di verifica. A questi devono aggiungersi i costi delle apparecchiature di controllo di cui dovranno dotarsi gli Stabilimenti/Depositi. Tale aggravio non è attutito dalla possibilità di utilizzare personale interno in quanto anche questo deve essere formato e in alcuni casi non si può comunque prescindere dalla presenza dell'esperto qualificato. Vista la composizione delle aziende del settore automotive italiano, principalmente PMI, per

Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica

IL DIRETTORE

queste si tratterebbe dell'ennesimo costo fisso a **svantaggio della loro competitività**;

- il **numero degli Esperti Qualificati** che possono effettuare controlli ammonta solo a **poche centinaia** su tutto il territorio nazionale, il che implicherà **rallentamenti e blocchi di attività**.

Conclusioni

Per le premesse e le considerazioni di cui sopra, ANFIA, in rappresentanza dell'intera filiera automotive italiana, chiede che:

- **non venga applicata la sorveglianza radiometrica sui codici doganali identificati come semilavorati metallici destinati all'industria automotive, qualora si verificano le seguenti condizioni (Allegato I):**
 - o i prodotti importati non devono essere sottoposti ad ulteriori fasi di lavorazione ai fini del loro utilizzo di modo che essi siano intrinsecamente definibili come prodotti finiti (in quanto Part Number destinati tal quali al montaggio o al mercato dei ricambi;
 - o i prodotti in questione possono essere importati (anche dal medesimo fornitore) sia come tali, sia già montati all'interno di autovetture o altro manufatto;
 - o le circostanze di cui sopra sono desumibili da appropriate prove documentali quali disegni, schede tecniche, descrizione del flusso commerciale e industriale, schede di qualità, ordini, ecc..;
 - o per i soggetti titolari di autorizzazione AEO, gli uffici competenti sono tenuti a richiedere un numero minore di dati e documenti;

oppure, qualora ciò non fosse possibile, che

IL DIRETTORE

- **venga mantenuto lo status quo della normativa vigente** sia in termini di sorveglianza radiometrica sull'attuale numero di codici doganali che identificano i semilavorati metallici, sia in termini di solo controllo in dogana, modificando nello Schema di Decreto Legislativo l'allegato XIX eliminando all'art. 2 comma 2 le parole "e dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo" e all'art. 5 comma 3 eliminando ovunque presenti le parole "e di prodotti semilavorati metallici". L'introduzione di un secondo controllo presso lo stabilimento/deposito e l'ampliamento del numero delle voci doganali, non trova alcun fondamento o giustificazione a vantaggio della sicurezza pubblica e dei lavoratori.

La conseguenza diretta sarà l'introduzione di procedure di controllo ingiustificate che aumenteranno le tempistiche di importazione con **un inutile aggravio dei costi diretti e indiretti per le aziende del settore automotive** collocate sul territorio nazionale, a svantaggio della loro competitività e di quella del Paese stesso.

Ringraziando per l'attenzione, e restando a disposizione per ogni ulteriore informazione, inviamo i nostri più cordiali saluti.



Gianmarco Giorda

Allegato I

Prodotti importati che non devono essere sottoposti ad ulteriori fasi di lavorazione ai fini del loro utilizzo e che sono intrinsecamente definibili come prodotti finiti

| | |
|-----------|--|
| 8708.3091 | - Freni, servofreni; loro parti: -- altre: --- per freni a dischi |
| 8708.3099 | - Freni, servo freno loro parti -- altre: --- altre |
| 8708.5035 | - Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti: -- Altri: --- Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti |
| 8708.5099 | - Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti: -- altri: --- parti ---- altri ----- altri (diverse da quelle di acciaio stampato e per assi portanti) |
| 8708.7050 | - Ruote, loro parti ed accessori -- altri: --- ruote di alluminio; parti ed accessori di ruote di alluminio |